



Bruxelles, 10 maggio 2021
(OR. en)

8337/21

LIMITE

CORLX 246
CFSP/PESC 440
CSDP/PSDC 238
EUCAP MALI 7
EUCAP SAHEL 6
COAFR 116
CONUN 69
CSC 183

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Decisione del Consiglio che autorizza l'alto rappresentante ad avviare negoziati con la Repubblica islamica di Mauritania al fine di concludere un accordo relativo allo status in Mauritania della cellula consultiva e di coordinamento regionale (RACC), di altri elementi della missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) e di elementi della missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger)

1. Il 22 maggio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/832¹, la quale prevede in particolare che l'EUCAP Sahel Niger possa svolgere se necessario le attività nei paesi del G5 Sahel, compresa la Mauritania, mediante dispiegamenti temporanei di squadre dal Niger per contribuire alla regionalizzazione dell'azione PSDC nel Sahel.
2. Sarebbe pertanto necessario un accordo con la Repubblica islamica di Mauritania relativo allo status in Mauritania della cellula consultiva e di coordinamento regionale (RACC), di altri elementi dell'EUCAP Sahel Mali e di elementi dell'EUCAP Sahel Niger.

¹ GU L 137 del 23.5.2019, pag. 64.

3. Il 24 aprile 2021 l'alto rappresentante ha presentato al Consiglio una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'alto rappresentante ad avviare negoziati con la Repubblica islamica di Mauritania, a norma dell'articolo 37 TUE e dell'articolo 218, paragrafo 3, TFUE, per un accordo relativo allo status in Mauritania della cellula consultiva e di coordinamento regionale (RACC), di altri elementi dell'EUCAP Sahel Mali e di elementi dell'EUCAP Sahel Niger, sulla base del SOMA in vigore in Mali per l'EUCAP Sahel Mali (documento 8335/21).
4. Il 10 maggio 2021 il gruppo dei consiglieri per le relazioni esterne (RELEX) ha raggiunto un accordo (mediante consultazione scritta) sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati.
5. Conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento europeo sarà informato della decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica islamica di Mauritania in vista della conclusione del suddetto accordo.
6. Si invita pertanto il Coreper a:
 - confermare l'accordo sul testo del progetto di decisione del Consiglio;
 - raccomandare al Consiglio di adottare la decisione del Consiglio² che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica islamica di Mauritania, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento 8336/21;
 - decidere, qualora nessuna sessione formale del Consiglio abbia luogo prima del 21 maggio 2021, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, del regolamento interno del Consiglio e dell'articolo 1 della decisione (UE) 2020/430 del Consiglio, che il Consiglio ricorra alla procedura scritta per l'adozione della decisione del Consiglio.

² Data la natura della decisione, essa non sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale (cfr. articolo 17, paragrafo 2, lettera b), del regolamento interno del Consiglio).